

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione V - Delle ipoteche simultanee

Art. 109 (Giudice competente e reclamo)

Se nell'iscrizione originaria o successiva di un'ipoteca simultanea devono concorrere più uffici tavolari, ognuno di essi deciderà indipendentemente sull'intavolazione o prenotazione dell'ipoteca riguardo agli immobili ipotecati iscritti nei libri fondiari di propria competenza e comunicherà il decreto all'ufficio della partita principale.

Il reclamo [126 L.T.] contro il decreto è presentato al giudice tavolare che lo ha pronunciato.

Se un'intavolazione o prenotazione ordinata da un giudice tavolare nelle partite accessorie è stata revocata sopra reclamo e quindi cancellata, la cancellazione deve essere d'ufficio comunicata all'ufficio tavolare della partita principale per la relativa annotazione [100 L.T.].